



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di SAVONA

ORDINANZA n. 103/2009 - "Disciplina degli accosti"

Il sottoscritto, Comandante del porto e Capo del Circondario Marittimo di Savona,

- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994, n. 84 in tema di riordino della legislazione in materia portuale e successive modificazioni ed integrazioni.
- VISTO** il Decreto n. 4 in data 14.02.2002 dell'Autorità Portuale di Savona.
- VISTA** la Legge 04.04.1977, n.135 recante "Disciplina della professione del raccomandatario marittimo" e successive modificazioni.
- VISTO** il Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 "Attuazione della direttiva 2002/59 CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale".
- VISTO** il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28 gennaio 2004 relativo alle "Disposizioni attuative del sistema di controllo del traffico marittimo denominato Vessel Traffic Service (VTS)".
- VISTE** le direttive VTS Nazionale n. 001, n. 005 e n. 006, emanate dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.
- VISTE** le Ordinanze n. 07/2003 e n. 01/2009 emanate da questa Capitaneria di Porto rispettivamente in data 25.01.2003 e 14.01.2009, intese a disciplinare l'assegnazione e la conseguente fruizione degli accosti nell'ambito del bacino portuale di Savona-Vado Ligure.
- VISTA** la propria Ordinanza n. 29/2006 in data 06.04.2006 disciplinante l'attività di pesca nell'ambito portuale di Savona e Vado Ligure.
- VISTA** la propria Ordinanza n. 113/2008 in data 13.10.2008 con è stato approvato il "Regolamento per la disciplina del bunkeraggio nei porti del Circondario Marittimo di Savona e nella Rada di Savona e Vado Ligure".
- VISTA** la propria Ordinanza n. 119/2008 in data 29.10.2008 relativa alla disciplina delle aree di fonda nella rada di Savona-Vado Ligure.
- VISTA** la propria Ordinanza n. 75/2009 in data 09.09.2009 disciplinante l'accosto di navi cisterna alla "Banchina 34" del porto di Savona aventi in transito, segregate a bordo, sostanze allo stato liquido classificate pericolose.
- TENUTO CONTO** che il regime sperimentale dettato con la soprarichiamata Ordinanza n. 07/2003 in data 25.01.2003 ha garantito la piena regolarità del traffico navale e del conseguente regime degli accosti nel Porto di Savona-Vado Ligure.
- CONSIDERATA** la necessità di rendere definitiva la disciplina relativa alla gestione degli accosti nel porto di Savona-Vado Ligure.
- VISTO** il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 28.04.2009, istitutivo del centro VTSL di Savona.
- TENUTO CONTO** che dal 02.02.2009 le attività di previsione di arrivo e destinazione degli accosti, nonché le formalità di arrivo e partenza vengono adempiute dalle agenzie marittime locali attraverso il sistema informatico denominato PMIS (Port Management Information System), parte integrante del locale sistema VTS.
- VISTO** il fg. n. 8354 Dem./Patr. in data 09.11.2009 con cui l'Autorità Portuale ha condiviso i contenuti del presente provvedimento.
- VISTA** la nota in data 23.11.2009 con cui l'ISOMAR (Associazione Agenti Marittimi Raccomandatari Agenti Aerei Mediatori Marittimi e Spedizionieri delle

Province di Savona e Imperia) ha espresso parere favorevole riguardo i contenuti del presente provvedimento.

VISTI gli artt. 30, 62 e 81 del Codice della navigazione, nonché l'art.59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima).

RENDE NOTO

1. Nel porto di Savona-Vado Ligure sono operativi per il traffico commerciale i seguenti accosti riferiti alle relative banchine ad uso pubblico/collettivo o in concessione, pontili e campi boe off-shore come da planimetrie allegate, contraddistinte dai nn. 1, 2 e 3, parti integranti del presente provvedimento:

BACINO PORTUALE DI SAVONA

Denominazione	Destinazione	Lungh. In metri
Banchina 6 int./est.	Pubblica/accosto navi da Crociere	55,3
Banchina 7	In concessione a Costa Crociere S.p.a.	315
Banchina zona 8/9/10	In concessione a Costa Crociere S.p.a.	429
Banchina 12/13	Pubblica	235
Banchina 14/15	In concessione MUST S.p.a.	291
Banchina 16	In concessione COLACEM S.p.a.	128
Banchina 22	In concessione Italiana Coke S.p.a.	140
Banchina 26/27	In concessione MONFER S.p.a.	393
Banchine 28	Pubblica	131
Banchine 29	In concessione Società Funiviaria Alto Tirreno S.p.a.	274
Banchina 30	Pubblica	175
Banchina 31	In concessione SAVONA TERMINAL S.p.a.	162
Banchina 32 nord	In concessione SAVONA TERMINAL S.p.a.	158
Banchina 32 sud	Pubblica	102
Banchina 33	Pubblica	242
Banchina 33 rampa	In concessione Savona Terminal Auto S.p.a.	33,5
Banchina 34	Pubblica	150

BACINO PORTUALE DI VADO LIGURE

Pontile T.R.I. sud	In concessione Soc. TERMINAL RINFUSE ITALIA	320
Pontile T.R.I. nord	In concessione Soc. TERMINAL RINFUSE ITALIA	320
Scassa nord	In concessione Soc. FORSHIP S.p.a.	155
Bricchetto nord 1 (ex p.2)	In concessione Soc. FORSHIP S.p.a.	200
Bricchetto nord 2 (ex p.1)	In concessione Soc. FORSHIP S.p.a.	200
Calata Nord	In concessione Soc. FORSHIP S.p.a.	180
Rampa Nord	In concessione Soc. FORSHIP S.p.a.	33
Banchina Orsero	In concessione Soc. REEFER TERMINAL.	240
Banchina Principale (ex PVSOR, PVSOC e PVSOT)	In concessione Soc. REEFER TERMINAL	465
Banchina sud	In concessione Soc. REFEER TERMINAL	125
Rampa sud	In concessione Soc. REFEER TERMINAL	33
Banchina est (radice)	In concessione Soc. REFEER TERMINAL	180
Molo sopraflutto	Pubblica	640

PONTILI/ACCOSTI PER PRODOTTI PETROLIFERI

ERG	In concessione Soc. ERG PETROLI
ESSO	In concessione Soc. ESSO
ENI - PETROLIG	In concessione Soc. ENI
SARPOM	In concessione Soc. SARPOM

2. Nei bacini portuali di Savona e Vado Ligure sono operative le seguenti banchine destinate a scopi diversi da quelli commerciali, ma di pubblica utilità, come da planimetrie allegate, contraddistinte dai nn. 1 e 2, parti integranti del presente provvedimento:

Banchina 1	Pubblica uso attività correlate al porto commerciale
Banchina 4 / angolo 3	In uso Servizi Tecnico Nautici
Banchina 4 /angolo 5	In uso Servizi Tecnico Nautici con priorità alla Società Generale dei Servizi
Banchina zona 5	In uso flotta pescherecci
Banchina 11	Pubblica uso pubblico prioritariamente diporto
Vecchia darsena - banchina / pontili zona 18, 21 e 23	In concessione alla Società Generale dei Servizi
Vecchia darsena – banchina zona 19	In concessione /Zigurmare
Vecchia darsena – banchina zona 20	Pubblica con destinazione primaria all'uso flotta pescherecci / e residuale alle imbarcazioni ad uso commerciale e diporto
Vecchia darsena-calata Marinetta	Pubblica con priorità alle unità che effettuano bunkeraggio
Vecchia darsena – pontili sottostanti la Torretta zona 23	In concessione Società Generale dei Servizi

BACINO PORTUALE DI VADO LIGURE

Darsenetta servizi	In concessione ai servizi tecnico-nautici del porto
--------------------	---

3. Nel porto di Savona sono presenti le seguenti banchine in concessione per usi diversi da quelli commerciali e di pubblica utilità, come da planimetria in allegato 1, parte integranti del presente provvedimento

Banchina 3/angolo 4	In uso mezzi Guardia di Finanza
Banchina zona 2/3	In concessione ai cantieri navali Azimut e W.Service
Banchina zona 4	In concessione alla Soc. Rimorchiatori Carmelo Noli
Banchina ex avanscalo Mondomarine	Pubblica in uso temporaneo alla Soc. Mondomarine
Travel Lift Mondomarine	In concessione alla Soc. Mondomarine

ORDINA

Art. 1 - Generalità

A partire dalle ore 00:01 del 09.12.09 la disciplina degli accosti nel porto di Savona-Vado Ligure è posta definitivamente in capo alla responsabilità della Capitaneria. Il regime sperimentale previsto dall'Ordinanza n. 07/2003 citata in preambolo è concluso.

Art. 2 - Definizioni

ACCOSTO: l'affiancamento o il posizionamento con la poppa in banchina/pontile (di punta) e le ancore in mare, o posizionamento al campo boe con utilizzo dell'impianto per operazioni commerciali.

CIGLIO BANCHINA: porzione pubblica di banchina prospiciente lo specchio acqueo, strumentale per l'ormeggio delle navi, costituita dal ciglio, dal paramento verticale e dalle relative bitte di ormeggio.

BANCHINA PUBBLICA: area pubblica retrostante il ciglio non assentita in concessione e destinata alle operazioni portuali.

BANCHINA IN CONCESSIONE: area pubblica retrostante il ciglio assentita in concessione e destinata alle operazioni portuali con le limitazioni di cui al Decreto n. 4 in data 14.02.2002 dell'Autorità Portuale di Savona.

CAMPO BOE: il reticolo di grossi galleggianti ancorati al fondo marino utilizzati per l'ormeggio delle navi cisterna che operano ad impianto specializzato.

CENTRO VTSL: sede della Capitaneria di Porto di Savona all'interno della quale viene espletato il servizio di monitoraggio, informazione, assistenza e organizzazione del traffico navale, al fine di incrementare la sicurezza della navigazione e la protezione dell'ambiente.

DOMANDA DI ACCOSTO: la richiesta, effettuata su apposito modello dall'agente marittimo raccomandatario della nave, intesa ad ottenere l'assegnazione di un accosto.

IMPRESA PORTUALE: l'impresa autorizzata dall'Autorità Portuale di Savona, ai sensi della Legge 84/94, ad espletare, per conto proprio o per conto terzi, le operazioni portuali.

MOLO: il bene demaniale marittimo a difesa delle opere portuali, utilizzabile, in via eccezionale, per l'accosto di navi.

NAVE: le unità, quali risultano definite dall'art.136 del Codice della navigazione, che navigano, sostano ed effettuano operazioni commerciali od altro nelle zone sopraindicate, nonché le navi militari. Negli articoli seguenti, quando non diversamente specificato, il termine nave indica sia le navi che i galleggianti.

OPERAZIONI PORTUALI/COMMERCIALI: sono quelle definite dal comma 1 dell'art. 16 e dall'art. 18 della Legge 84/94 e precisamente il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti in ambito portuale.

TRAFFICO COMMERCIALE: il movimento di navi (traffico navale) finalizzato alla effettuazione di operazioni portuali/commerciali.

ORARIO DI ARRIVO: il momento di arrivo della nave secondo le risultanze ricevute dalla Sala Operativa e/o Centro VTSL della Capitaneria di Porto di Savona, quando la nave entra nella zona regolamentata come meglio successivamente definita.

ORARIO DI FONDA: il momento di ancoraggio della nave in rada nel punto autorizzato. E' comunicato alla Sala Operativa e/o Centro VTSL della Capitaneria di Porto di Savona dal pilota del porto di servizio a bordo della nave che effettua la manovra non appena la stessa è conclusa, ovvero, qualora effettuata senza l'ausilio di quest'ultimo, dal comandante della nave.

ORARIO DI PARTENZA: il momento coincidente con l'avvio delle operazioni di allontanamento dal punto di ormeggio. E' comunicato al Centro VTSL dal pilota del porto di servizio a bordo della nave che effettua la manovra, non appena la stessa è avviata. Il pilota del porto deve altresì comunicare al Centro VTSL il momento in cui la manovra di uscita dal porto si conclude.

ORMEGGIO: l'insieme delle operazioni necessarie ad assicurare una nave alla banchina.

PONTILE: la struttura fissa atta a consentire l'accosto di navi, che si protende dalla terraferma verso lo specchio acqueo a maggior profondità.

RADA: la zona di mare adiacente il porto, che si estende sino a un miglio dai punti più foranei delle dighe del porto di Savona, nel tratto compreso tra il Capo di Albisola e l'Isola di Bergeggi.

SISTEMA PMIS (Port Management Information System): il sistema informatico, parte integrante del locale sistema VTS, a mezzo del quale le agenzie marittime possono presentare la domanda di accosto ed espletare le formalità di arrivo e partenza delle navi scalanti il porto di Savona-Vado Ligure.

SITUAZIONE GIORNALIERA: la pianificazione giornaliera emessa entro le ore 13.00 e valevole per le successive 24 ore, con la quale la Capitaneria di porto di Savona, sulla scorta delle domande di accosto e delle lettere di prontezza, dispone l'organizzazione degli accosti per il giorno successivo a quello di emanazione.

TERMINALISTA: l'impresa portuale titolare di concessione demaniale marittima, assentita dall'Autorità Portuale di Savona per l'utilizzo della banchina.

UFFICIO GESTIONE SPAZI PORTUALI: l'ufficio dell'Autorità Portuale di Savona preposto al coordinamento delle operazioni inerenti la gestione degli spazi portuali.

ZONA (AREA) REGOLAMENTATA: area di forma semicircolare con raggio di 5 miglia incentrato sul fanale rosso del molo di soprafflutto del porto di Savona (E.F. 1546 – E 1193).

CAPITANERIA: la Capitaneria di Porto di Savona.

AUTORITÀ PORTUALE: l'Autorità Portuale di Savona.

Le suddette definizioni, nonché le denominazioni delle banchine e dei punti di ormeggio di cui al "RENDE NOTO", assumono rilievo ufficiale per l'applicazione delle disposizioni della presente ordinanza e per tutti i successivi atti che la Capitaneria emanerà, qualora non diversamente specificato nei provvedimenti medesimi.

Art. 3 - Ambito di applicazione

Le norme della presente ordinanza si applicano a tutte le navi che, in funzione delle operazioni commerciali da compiere e delle operazioni di riparazione/manutenzione (qualora autorizzate dalla Capitaneria ex successivo art.16) e/o di sosta in banchine dedicate a servizi/attività specifiche (pesca, rimorchio ecc.), intendono ormeggiare presso i bacini portuali di Savona e di Vado Ligure, nonché ai terminali petroliferi e per merci alla rinfusa.

Restano ferme le altre disposizioni in materia di gestione ed uso del demanio marittimo portuale come regolamentate.

Art. 4 - Ufficio Accosti

L'accosto delle navi (che non abbiano impedimenti sanitari o di altro genere) alle calate e alle banchine di cui al punto 1 del "RENDE NOTO" per il compimento di operazioni commerciali, nonché l'accesso ai punti di fonda, è regolato dalla Capitaneria tramite l'Ufficio Accosti della propria Sezione Tecnica, con la predisposizione di una specifica "situazione giornaliera" degli accosti di cui agli articoli successivi.

Relativamente agli accosti alle banchine ad uso pubblico di cui ai punti 2 e 3 del "RENDE NOTO", attesa la tipologia di unità che vi ormeggiano, potrà essere predisposta una pianificazione a più lungo termine, secondo le disposizioni di cui all'art. 9.

Per quanto riguarda gli accosti individuati dal punto 3 del "RENDE NOTO", i concessionari delle aree, con esclusione della Carmelo Noli s.r.l. e il Comando Squadra Navale della Guardia di Finanza, dovranno comunicare l'eventuale necessità di ormeggio di unità di lunghezza fuori tutto superiore a 20 metri. Al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza, la Carmelo Noli S.r.l. dovrà comunicare con immediatezza i dati dei rimorchiatori ormeggiati e ogni eventuale successiva variazione alla Capitaneria di Porto e, per i fini demaniali, all'Autorità Portuale.

Art. 5 - Domanda di accosto

L'armatore, ovvero un suo legale rappresentante, deve informare la Capitaneria a mezzo sistema informatico PMIS del previsto arrivo di una nave, utilizzando l'apposito spazio web, compilando tutti i campi previsti dal sistema e fornendo tutte le informazioni previste dall'allegato I, punti 1 e 3 del D.Lgs. n. 196/2005, già citato in premessa.

Al fine di permettere la predisposizione della situazione giornaliera in tempo utile per la pubblicazione affinché ciascun operatore possa programmare le proprie esigenze operative, la predetta informazione deve pervenire all'Ufficio Accosti con anticipo di massima non superiore a sette giorni e comunque entro i limiti previsti dall'art.4 del D.Lgs. n. 196/2005.

Le richieste pervenute oltre il termine fissato saranno prese in considerazione solamente alle ore 08.00 del giorno successivo, salvo casi di urgenza, valutati caso per caso dalla Capitaneria.

Qualora la domanda di accosto interessi banchine in concessione, da impiegare da soggetto diverso dal concessionario, l'agente marittimo deve riportare l'ottenuta disponibilità del titolare della concessione all'utilizzo delle banchine, secondo le esigenze presentate nella domanda di accosto stessa, inviando formale comunicazione a mezzo posta elettronica e/o fax all'Ufficio Accosti.

In mancanza, l'agente marittimo può invocare il disposto del Decreto n. 4 in data 14.02.2002 dell'Autorità Portuale.

Qualora in una domanda di accosto non venga indicato l'ormeggio richiesto e la stessa non venga integrata entro la scadenza delle ore 13.30 del giorno precedente, la nave sarà posta in "attesa rada" in zona di fonda che verrà assegnata dalla Capitaneria in funzione degli elementi di valutazione del momento (tipologia nave, condizioni meteorologiche, carico trasportato, ecc.).

In caso di impossibilità di accesso al sistema PMIS attraverso il collegamento internet, l'inserimento della domanda di accosto dovrà essere effettuato direttamente presso i terminali dedicati presenti in Capitaneria.

Eventuali avarie che rendano non operativo il sistema PMIS verranno comunicate agli operatori portuali con immediatezza; in tal caso la domanda d'accosto dovrà essere consegnata materialmente alla Capitaneria ovvero inviata a mezzo fax al n. 019.856498 ovvero all'indirizzo e-mail savona@guardiacostiera.it.

Art. 6 - Precedenze

La nave viene pianificata all'ormeggio di banchine secondo la formale domanda di accosto presentata dall'agente marittimo e, se richiesta, dalla lettera di prontezza di cui ai precedenti articoli.

Per le navi che chiedono il medesimo accosto sarà data precedenza come segue:

- a) se relativo a banchine pubbliche, sulla scorta dell'orario segnalato di cui all'art. 2;
- b) se relativo a banchine in concessione, sulla scorta delle indicazioni rilevate dalla lettera di prontezza, ovvero secondo le indicazioni di cui al precedente art. 5, dalla/e lettera/e di prontezza riferita/e a tutte le domande che attengono lo stesso accosto in quel determinato giorno.

Perdono la precedenza stabilita dall'orario di arrivo le navi:

- a) che non siano segnalate entro i termini, avuto riguardo agli elementi costitutivi della domanda di accosto necessari alla determinazione dell'ormeggio;
- b) i cui comandanti rifiutano l'accosto;
- c) i cui comandanti non eseguano la manovra nei tempi stabiliti, ovvero la ritardino oltre l'orario richiesto da altra nave in attesa per l'ormeggio.

Nel caso in cui l'agente marittimo riceva dopo le ore 14.00 comunicazioni di ritardo o di anticipo rispetto all'orario già comunicato di arrivo di navi inserite nella situazione giornaliera e la stessa riguardi comunque il medesimo ormeggio programmato, questi dovrà immediatamente aggiornare la relativa domanda di accosto, come disciplinata nel precedente art. 5 e informare la Sala Operativa/Centro VTSL della Capitaneria al n. tel. 019.856666 - 019.806476, dandone successivamente conferma via fax al n. 019.856498, ovvero via e-mail all'indirizzo web savona@guardiacostiera.it.

Analoga procedura dovrà essere adottata per i giorni considerati festivi.

Le procedure fin qui menzionate si applicano anche a navi già presenti in porto, nei limiti dei relativi spostamenti da e per l'ormeggio assegnato.

Art. 7 - Deroche al principio di precedenza

Qualora, per motivi di sicurezza della navigazione e/o portuale, per l'ingresso e il conseguente ormeggio delle navi in porto, non possa essere rispettato il criterio di precedenza dettato dall'orario di arrivo, la Capitaneria, sentita la Corporazione dei piloti, autorizzerà le necessarie variazioni.

Art. 8 - Lettera di prontezza

Il terminalista, ricorrendo i presupposti di cui al quarto capoverso dell'art. 5, deve inoltrare a mezzo fax e/o sistemi informatici all'Ufficio Accosti, entro le ore 13.30 del giorno precedente il previsto arrivo della nave che deve ormeggiare alla banchina accosto in concessione, una lettera di prontezza con la quale dichiara che l'accosto è disponibile.

Art. 9 - Domanda di accosto per banchine destinate a fini non commerciali

Gli armatori delle unità che intendono ormeggiare agli accosti non in concessione di cui ai punti 2 e 3 del "RENDE NOTO" devono far pervenire apposita richiesta all'Ufficio

Accosti della Capitaneria, intesa ad ottenere la permanenza per periodi prolungati, ma limitati nel tempo ad un massimo di quattro mesi prorogabili. La Capitaneria, sentita l'Autorità Portuale, valuterà le richieste presentate.

Sono fatti salvi eventuali, ulteriori adempimenti amministrativi da assolvere presso l'Autorità Portuale o altri enti.

Eventuali assenze dall'ormeggio accertate dal personale della Capitaneria superiori a quindici giorni, non supportate da formale e motivata comunicazione, comporteranno la perdita nel diritto di permanenza all'ormeggio.

Art. 10 - Comunicazioni all'arrivo e alla partenza delle navi

Il pilota di servizio impegnato nella manovra di uscita dal porto ovvero di conclusione dell'ormeggio ne dovrà comunicare la conclusione alla Capitaneria, Centro VTSL.

Eventuali richieste di permanenza all'ormeggio oltre il tempo necessario per l'esecuzione delle operazioni commerciali e delle attività connesse con la sicurezza della navigazione (operazioni di zavorra, rizzaggio del carico, assetto della nave, ecc.) dovranno essere preventivamente comunicate, analogamente a quanto previsto per l'assegnazione dell'accosto, come da artt. 5 e 6.

Art. 11 - Situazione giornaliera

Alle ore 14.00 dei giorni feriali, l'Ufficio Accosti pianificherà, mediante la situazione giornaliera, l'assegnazione degli ormeggi prendendo in esame le relative domande pervenute successivamente alle ore 13.30 del giorno precedente, tenendo conto delle domande medesime, delle lettere di prontezza e di tutti gli elementi necessari per un corretto svolgimento del traffico portuale.

La situazione giornaliera emessa nei giorni prefestivi, si estenderà fino al successivo giorno lavorativo.

Art. 12 - Navi cisterna

Nel porto di Savona-Vado Ligure è consentito l'ormeggio di navi cisterna per la movimentazione di prodotti petroliferi e petrolchimici in via esclusiva al terminal ERG-PETROLI, al pontile ESSO, al pontile PETROLIG e agli ormeggi del CAMPO BOE SARPOM.

Fatta salva la disciplina di cui all'Ordinanza n. 75/2009 richiamata in premessa, qualora, per motivate e comprovate esigenze, pervengano richieste di ormeggio di navi cisterna con a bordo prodotti petroliferi o petrolchimici ad accosti diversi da quelli indicati nel precedente capoverso, la Capitaneria si riserva la facoltà di valutarne, volta per volta, l'ammissibilità, acquisendo il parere di una commissione ex art. 48 del Regolamento di esecuzione al Codice della navigazione, integrata dal consulente chimico del porto, dal capo della Corporazione piloti del porto di Savona e da un rappresentante dell'Autorità Portuale.

Nel caso di accoglimento dell'istanza, la Capitaneria assegnerà l'ormeggio ritenuto più idoneo e individuerà le precauzioni obbligatorie da adottare durante le manovre di ormeggio e disormeggio, non escludendo l'impiego di rimorchiatori e la sosta dell'unità per la prevenzione di eventuali incidenti in relazione al quantitativo ed alla tipologia del carico in transito.

Le navi cisterna vuote o parzialmente cariche destinate all'ormeggio nell'area delle riparazioni navali, autorizzate come previsto dal successivo art. 16, prima dell'ingresso in porto devono essere in "gas free" o "inertizzate", come comprovato da un consulente chimico del porto a mezzo di una certificazione di "non pericolosità"; inoltre, l'armatore, o un suo legale rappresentante, dovrà far pervenire alla Capitaneria una comunicazione da cui risulti la tipologia e la quantità dell'ultimo carico trasportato.

Art. 13 - Ormeggio di bettoline

Nel porto di Savona-Vado Ligure, ferme restando le formalità previste dai precedenti artt. 5 e 6, è ammesso l'ormeggio di bettoline alle condizioni previste dalla vigente normativa al riguardo.

Art. 14 - Navi in disarmo

Nel porto di Savona-Vado Ligure non è consentito l'ormeggio di navi in disarmo. Eventuali istanze di disarmo presentate saranno valutate di volta in volta dalla Capitaneria, previo parere dell'Autorità Portuale.

In caso di accoglimento dell'istanza, l'unità non potrà permanere all'ormeggio per un periodo superiore a quindici giorni. La Capitaneria assegnerà l'ormeggio ritenuto più idoneo e individuerà le precauzioni obbligatorie da adottare.

Art. 15 - Unità da diporto

Nel porto di Savona-Vado Ligure non è consentito l'ormeggio di unità da diporto, con esclusione delle operazioni di bunkeraggio previste dalla vigente normativa al riguardo e in casi eccezionali dettati da causa di forza maggiore.

Art. 16 - Lavori di manutenzione e riparazione

Di massima, sono ammesse ad eseguire lavori di manutenzione e riparazione solamente le navi già presenti all'accosto e che abbiano compiuto le operazioni commerciali previste, nonché le navi di stanza nel porto di Savona-Vado Ligure.

Le navi che abbiano necessità di eseguire lavori di riparazione, dovranno presentare istanza in bollo alla Capitaneria (specificando l'esigenza, nonché la durata presunta dei lavori da effettuare) che, esperite le valutazioni del caso, autorizzerà eventualmente l'esecuzione delle operazioni.

La Capitaneria valuterà l'ammissibilità delle operazioni all'ormeggio già occupato dall'unità, ovvero assegnerà un nuovo ormeggio, a cura e spese della nave a favore della quale è disposto il movimento.

Art. 17 - Movimenti di navi non programmati

Tutte le manovre non comprese nella programmazione giornaliera di cui al precedente art. 5, che presuppongono l'impiego di servizi tecnico-nautici, possono essere avviate solo dopo la chiamata degli stessi da parte della Capitaneria.

Art. 18 - Movimenti d'autorità

In applicazione dell'art. 63 del Codice della navigazione, è fatta salva la facoltà della Capitaneria di ordinare ormeggi, disormeggi e movimenti d'autorità alle unità presenti nel porto e/o nella rada di Savona-Vado Ligure.

Art. 19 - Immersioni subacquee

Nel porto di Savona-Vado Ligure, come delimitato dal "RENDE NOTO" della presente Ordinanza, e relativa rada, sono vietate le immersioni subacquee sportive a qualunque titolo.

L'effettuazione di immersioni professionali effettuate per l'esecuzione di lavori subacquei a strutture portuali e/o a navi presenti, dovranno essere autorizzate da questa Capitaneria, previa presentazione di apposita istanza in bollo; quelle effettuate esclusivamente ai fini di ispezione/ricognizione dovranno essere comunicate alla Capitaneria, salvo casi di urgenza, con un preavviso minimo di ventiquattro ore.

Art. 20 - Abrogazioni e sanzioni

Ogni altra disposizione precedente e/o in contrasto con la presente ordinanza è abrogata.

Le inosservanze alle disposizioni di cui alla presente ordinanza, qualora il fatto non costituisca diverso e/o più grave illecito amministrativo o reato, saranno perseguite ai sensi degli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.

Savona,

24 NOV. 2009

IL COMANDANTE
CAPITANO DI VASCELLO (CP)
Giampaolo BENSATI

-  AREE DESTINATE A VIABILITA'
-  AREE/BANCHINE OPERATIVE E DI SERVIZIO
-  AREE/BANCHINE IN CONCESSIONE PLURIENNALE
-  CIGLIO BANCHINA
-  PARCHEGGIO PUBBLICO
-  PARCHEGGIO AUTORIZZATO E RISERVATO
-  VIABILITA' DI EMERGENZA
-  AREE DI SOSTA PER AUTOTRENI IN ATTESA DI CARICO

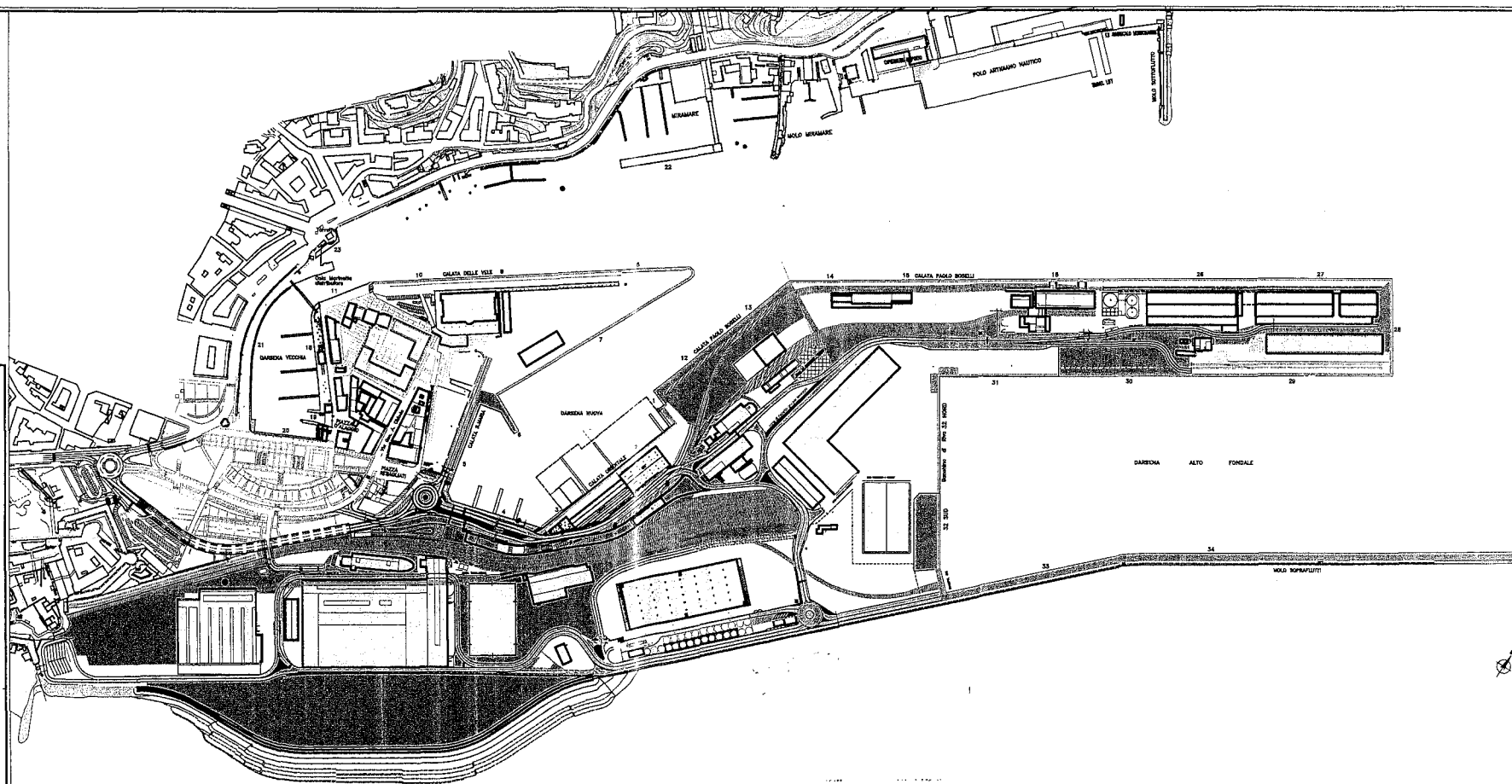

 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 Capitaneria di Porto - Guardia Costiera Savona
 PORTO DI SAVONA - VADO
 (2ª categoria - 1ª classe)

PLANIMETRIA ALLEGATO N° 1
 ALL'ORDINANZA N° 163 DEL 29-11-2009
 DISCIPLINA DEGLI ACCOSTI

TAV. 1: Bacino di Savona

Scala 1:2000

Savona, 26/11/2009





MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera Savona

PORTO DI SAVONA - VADO
(2^a categoria - 1^a classe)

PLANIMETRIA ALLEGATO N° 3
ALL'ORDINANZA N° 103 DEL 29-11-2009
DISCIPLINA DEGLI ACCOSTI

TAV. 3: Litorale Savona e Vado Ligure

Scala 1:5000

Savona, 29.11.2009

